

**ALLEGATO A alla Dgr n. 3458 del 18 novembre 2008**

pag. 1/1

Criteri di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 8 LR 3.8.2001 n. 16)

A) Misure di incentivo all'assunzione di personale disabile

1. Integrazioni all'incentivo ammissibile con il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e non riconoscibile con detto fondo per incipienza dello stesso a favore dei datori di lavoro che assumono disabili con contratto a tempo indeterminato con priorità per le persone con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità (superiore al 46%) o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99) ;
2. Incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all'art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99).
3. Contributo nella misura non superiore al 30 % del costo salariale per l'assunzione a tempo determinato, non inferiore ai 6 mesi, di disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99). Tale misura può essere utilizzata solo una volta per l'inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima azienda;
4. Contributi ammissibili ai sensi dell'art. 13 della legge 68/99, di adattamento del posto di lavoro, apprestamento delle tecnologie di telelavoro e rimozione delle barriere architettoniche;
5. Incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all'art. 13 delle legge 68/99;

B) Misure di politica attiva del lavoro

1. Attività formativa propedeutica, contestuale e successiva all'inserimento lavorativo, purché collegata ad uno specifico e predefinito progetto di assunzione e/o di mantenimento del posto di lavoro concordato con l'azienda;
2. contributi per frequenza attività di tirocinio, purché questo si situi all'interno di un percorso definito e concordato finalizzato al successivo inserimento lavorativo;
3. attività di tutoraggio per favorire i processi di apprendimento nell'ambito di azioni formative o di tirocinio finalizzati all'inserimento lavorativo;
4. attività di accompagnamento a favore del disabile impegnato in un programma di inserimento lavorativo finalizzato al supporto e all'aiuto nell'apprendimento dei compiti e delle mansioni richiesti dall'azienda;

C) Altre misure

1. Contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B per la realizzazione di progetti personalizzati, concordati con i SPI, finalizzati ad un successivo inserimento lavorativo del disabile
2. ogni altra azione che, definita in sede di Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99), sia diretta a favorire l'inserimento e/o il mantenimento del lavoro del disabile. Non sono ammissibili interventi volti all'orientamento professionale del disabile, per la redazione del PAI o per la definizione del bilancio di competenze;
3. rimborsi alle aziende per errori nei versamenti correlati ad esoneri autorizzati dalle Province.